

primi sei inoltre, il 7° e l'8°:

delitto di cui agli art. II 0, 61 cpv. I°, 608 C.P. per avere questi
pubblici ufficiali, in concorso tra di loro e con più azioni ossessive
un medesimo disegno criminoso, sottoposto a misure di rigore non
consentite dalla legge, Marcello Pellegrino, di Salvatore che si trova-
va arrestato quale sospetto responsabile dell'omicidio in persona del
sg. Accursio Miraglia e di cui avevano la custodia per ragione del
loro ufficio.-

In Agrigento l'II° 12 aprile 1947.-

primi quattro, il 6° e l'8°:

del reato di cui agli art. II 0, 610 cpv. in relazione all'art. 339 p.p.
II n. 5 e II C.P.: per avere in concorso tra di loro, con abuso di auto-
rità e profittando di circostanze tali da ostacolare la privata dife-
sa, costretto con minaccia Augusto Liborio a rilasciare loro una dichia-
razione non vera.-

In Agrigento il I° aprile 1947.-

primi quattro, il 6°, l'8° e il 9°:

del reato di cui agli art. II 0, 610 cpv. in relazione all'art. 339 p.p.
II n. 5 e II C.P.: per avere, in concorso tra di loro, con abuso di auto-
rità e profittando di circostanze tali da ostacolare la privata difesa
costretto Augusto Maria di Liborio a rilasciare loro una dichiarazione
non vera.-

In Agrigento il 2 aprile 1947.-

91.~

San

Il 4 gennaio 1947, alle ore 22 circa, veniva ucciso a Sciacca, dinanzi al portone d'ingresso della sua abitazione, mentre si accingeva a rincasare, il segretario di quella Camera di Lavoro, Rag. Accursio Miraglia.

La polizia, dopo dieci giorni del fatto e cioè il 14 gennaio 1947, sulla base di alcuni elementi indiziari raccolti, denunciava all'Autorità Giudiziaria quali responsabili del delitto il Car. Rossi Enrico e tali Di Stefano Carmelo e Curreri Calogero.

Gli indizi però si appalesavano inconsistenti all'accurato vaglio del Magistrato tanto che la Sezione istruttoria della Corte di Appello di Palermo il 22 febbraio successivo, su conforme richiesta del P.M., ordinava l'escarcerazione degli imputati per insufficienza d'indizi ai sensi dell'art. 269 C.P.P.-

Dopo tale provvedimento, la polizia riprendeva le indagini ed il 16 aprile stesso anno, presentava all'Autorità Giudiziaria un nuovo rapporto col quale denunciava Oliva Bartolomeo, Marciante Pellegrino e Curreri Calogero, quali esecutori materiali, e Di Stefano Carmelo, Sabella Antonio, Segreto Francesco, Vella Gaetano, Pasciuto Francesco e Rossi Enrico quali mandanti dell'omicidio del Rag. Accursio Miraglia.

Gli elementi di accusa a carico di tutti i denunziati si basavano sulle confessioni e relative chiamate di, correo fatte agli organi di polizia dal Curreri e dal Marciante nonché sulla dichiarazione resa agli stessi denunzianti da Augusto Maria, confermata da Augusto Liborio e da Catanzaro Calogero. L'Augusto Maria la sera del delitto, secondo quanto figura nella dichiarazione menzionata, udì gli spari, avrebbe aperto la porta della sua abitazione e avrebbe visto passare a passo svelto due individui, diretti nella parte alta della città, in uno dei quali avrebbe riconosciuto il Curreri; tale episodio avrebbe riferito successivamente al padre Augusto Liborio, il quale, a sua volta lo avrebbe confidato a Catanzaro Calogero.

Senonchè non appena l'Autorità Giudiziaria veniva investita della cognizione del fatto, non solo il Marciante e il Curreri ritraevano le rispettive confessioni, ma anche Augusto Maria e Augusto Liborio smentivano le dichiarazioni rese alla Polizia Giudiziaria

57- Jan

Venivano in tal modo a cadere tutti gli elementi di cui si è servita la Polizia per la ricostruzione del delitto e per la identificazione dei colpevoli, e per di più, mercè gli alibi rispettati e solidamente provati dal Marciante e Vella, si veniva a determinare una situazione processuale tale da rendere innocenti tutti i denunziati di proscioglimento con formula piena sicchè il 27 dicembre 1947 la Sezione istruttoria della Corte d'Appello di Palermo, su conforme richiesta del Procuratore Generale, chiudeva l'istruttoria con sentenza di proscioglimento. E poichè sia il Marciante che il Curreri, a giustificazione dalle ritrattazioni delle rispettive confessioni, avevano parlato esplicitamente di violenze materiali subite ad opera dei verbalizzanti ed in tale atteggiamento erano stati seguiti da Augusto, Maria e Liborio, che aveva accusato violenze, sia pure soltanto morali, il P.M. iniziava procedimento penale a carico degli attuali imputati per i reati agli stessi rispettivamente ascritti come in epigrafe.

A seguito della compiuta istruzione, eseguita col rito formale osserva:-

Manca del tutto la prova che gli attuali imputati abbiano commesso i reati loro ascritti. Ed invero mentre non è emerso alcun elemento di controllo alle accuse del Curreri, del Marciante e degli Augusto, accuse che provenendo, come in effetti provengono, da parti interessate e quindi non tranquillanti, non possono da sole costituire nemmeno principio di prova, al contrario sono invece emersi alcuni elementi, se non decisivi, ma certamente favorevoli agli imputati: cioè è stato accertato che il Marciante ripeté spontaneamente e dettagliatamente la confessione davanti al Questore Leonardi e davanti al Maggiore dei C.C. Pisani, stilando persino di proprio pugno una minuta della confessione stessa; che all'atto d'ingresso al carcere il Curreri ed il Marciante confermarono la confessione alla presenza del Capo degli agenti di custodia; che gli stessi, visitati dal Medico delle carceri Dott. Giovanni Vadalà quando erano già a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, non solo non mostrarono segni obbiettivi di violenza fisica, ma espressamente interpellati dal suddetto sanitario, risposero di non aver dovuto segnalare alcun disturbo e solo il Marciante accusò dolori

puti ad un'ulcera gastrica.

può certamente obiettare che il Curreri e il Marcianate si siano
ero a confezionare un delitto grave del quale erano innocenti, tale
confessione non può essere stata spontanea e quindi, attraverso
questa considerazione, sorge la prova della verità delle accuse in
loro formulate contro gli attuali imputati.

Ma è facile controdedurre che tale spiegazione è una delle tante
possibili in ordine alle confessioni del Curreri e del Marcianate:
si potrebbe infatti ugualmente argomentare, restando in piena armo-
nia con la logica, che i due, sicuri del proscioglimento in base al-
l'alibi *Somale* di cui erano impossessati, abbiano confessato per
evitare le indagini della Polizia, salvando in tal modo i veri colpe-
voli, o anche per fare un affronto alla Polizia stessa che già una
prima volta li aveva fermati e denunziati con esito negativo e ciò
nonostante si ostinava ad indagare sul loro conto.

Non è ~~alla~~ ipotesi che può fondarsi una valida accusa!

Certa cosa è che il Marcianate, contrariamente a quanto afferma, non
eccepi davanti alla polizia il suo alibi, non essendo vero-simile
che i funzionari operanti, conoscendolo, lo abbiano respinto senza
averne prima accertata la fondatezza e ciò nel corso di indagini
tanto importanti, per i noti *influssi* politici e sindacali.

Per quanto poi concerne le accuse di Augusto Maria e di Augusto
Liborio va rilevato che la non sottoscrizione della dichiarazione
mediante la simulazione di essere analfabeti, se è sintomo di una
riserva mentale, non fornisce certamente la prova del motivo e della
causa di tale riserva mentale. Comunque è certo che Augusto
Liborio prima ancora di essere chiamato dalla Polizia, e sia
pure in istato di ubbriachezza, parlò con Catanzaro Calogero del
preteso riconoscimento del Curreri fatto dalla propria figlia.
Infine definitiva, quel che certo è che le accuse lanciate contro
gli attuali imputati, se da un punto di vista astratto possono es-
sere possibili, al lume delle risultanze istruttorie non trovano
conferma alcuna e, nella assenza assoluta *di* circa la sussistenza del
fatto, è doveroso ai sensi dell'art. 378 c.p.p. prosciogliere gli
imputati con formula piena.

P. Q. M.

Visti gli art. 376.378.384. c.p.p. Conformemente alla requisitoria

37 - 280

5455 Quaroni

Parabene capo del tribunale di
giusto, il processo Ringen prosciolto
e con la sentenza originale restata

anno 18 OTT. 1951

Il Presidente Consiglio della Repubblica

Di Giulio

Il Segretario di Stato

[Signature]



Agrigento, li 22 ottobre 1951

Territoriale dei Carabinieri di Palermo
GRUPPO DI AGRIGENTOALL'UFFICIO ISTRUZIONE PENALE
IL TRIBUNALE DI
A G R I G E N T O

N. 261/34

Allegati

Risposta al foglio del

Div. I^a

Sez.

N.

OGGETTO : Procedimento penale a carico del maresciallo
lo maggiore a piedi (già trattenuto ed ora
in congedo) Gagliano Giacchino.

Prego trasmettere copia della sentenza es-
sa da codesto ufficio nel procedimento penale a carico
del maresciallo maggiore Gagliano Giacchino ed altri
dovendone corredare gli atti di questo comando.

IL MAGGIORE COMANDANTE
- (Luigi Ricciardi) -

Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Agrigento

14 Risposta a nota del N. 57
TO: Tandoi Castello - Procura
della magistratura

• AGRIGENTO

Agrigento, li 4 settembre 1952

agente

25.9.52
wam

All'ufficio Istruzione

Agrigento

Regia rinviare a vista copia
della notula emessa dal G. I. in
data 3-9-51 relativa agli imputati
Zingone Saverio, Tandoi Castello ed
altri, il cui foglio fu rinviato
a codesto ufficio il 21-11-51 per
l'istruzione formale.

Il Procuratore della Repubblica

Longi

Doc. n. 820. _ Bozza non corretta della relazione sui processi Miraglia, Arciresi, Galvano e Carnevale (Relatore onorevole Mario Assennato).

SEDUTA DEL 19 MAGGIO 1965

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Caroli, Cipolla, Crespellani, Donati, Gatto Simone, Milillo, Pafundi, Parri e Varaldo e i deputati: Assennato, Biaggi, Della Briotta, Di Giannantonio, Elkan, Gatto Vincenzo, Gullo, Li Causi, Nicosia, Russo Spina, Veronesi e Vestri.

Aperta la seduta alle ore 18,30 sotto la presidenza del presidente Pafundi, si legge e si approva il verbale della seduta precedente.

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi richiesta l'inversione dell'ordine del giorno, si passerà direttamente al secondo punto, rinviandosi la decisione sul giuramento dei testimoni.

Il deputato ASSENNATO svolge, quindi, la seconda parte della relazione sui processi Miraglia, Arciresi, Galvano e Carnevale, soffermandosi ad esaminare analiticamente il

processo per l'uccisione del sindacalista Accursio Miraglia. In argomento pone in risalto il fatto che gli imputati vennero scarcerati nel corso dell'istruttoria senza che da parte della Magistratura si fossero approfondite le risultanze delle indagini di polizia giudiziaria e gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria stessa, sottolineando come il mancato collegamento logico fra i vari indizi abbia dato luogo ad una drastica svalutazione delle risultanze emerse.

Il PRESIDENTE, data l'ora tarda, rinvia quindi la prosecuzione della relazione del deputato Assennato ad una successiva seduta.

La Commissione è convocata per mercoledì 26 maggio, alle ore 18,30.

La seduta è tolta alle ore 20,50.

Del che è verbale letto, approvato e sottoscritto.

SEDUTA DEL 26 MAGGIO 1965

Sono presenti i senatori: Adamoli, Bergamasco, Caroli, Cipolla, Crespellani, Donati, Gatto Simone, Milillo, Militeri, Morino, Pafundi, Parri e Varaldo e i deputati: Assennato, Elkan, Gatto Vincenzo, Russo Spena e Vestri.

Aperta la seduta alle ore 18,30, sotto la presidenza del presidente Pafundi, si legge e si approva il processo della precedente seduta.

Il PRESIDENTE informa la Commissione della delibera del Consiglio di Presidenza che, a seguito del collocamento a riposo del Colonnello dei Carabinieri Pietro Fazio, già componente dell'Organo investigativo della Commissione, ha espresso parere favorevole per l'attribuzione di tale incarico al colonnello Santi Mantarro, scelto nella terna sottoposta dal Comandante generale dell'Arma.

Dà notizia, quindi, che il Consiglio di Presidenza ha approvato la direttiva che i Commissari, nominati relatori per l'esame di singoli casi, concludano le loro relazioni con rilievi di carattere generale e con proposte concrete di provvedimenti. Informa, infine, che il deputato Veronesi, proseguendo nei contatti relativi all'impostazione del lavoro del Gruppo di indagine sociologica,

ha consultato numerosi docenti universitari, predisponendo per la fine di giugno una « Tavola rotonda » con tutti i docenti, per l'avvio dell'indagine sociologica. Conclude richiamando ancora l'attenzione della Commissione sull'importanza dell'approvazione, da parte della Camera dei Deputati, del disegno di legge « Provvedimenti contro la mafia », sottolineando vari elementi positivi della nuova legge.

Il deputato ASSENNATO svolge, quindi, l'ultima parte della relazione sui processi Miraglia, Arciresi, Galvano e Carnevale, segnalando le gravi disfunzioni esistenti fra il metodo seguito dagli organi di polizia giudiziaria e quello adottato dalla Magistratura, e sottolineando la necessità che il magistrato, nella valutazione del materiale probatorio, tenga conto di tutta la situazione anche stragiudiziale in cui si inquadrano le prove raccolte, senza di che si finisce per favorire — com'è avvenuto nei casi esaminati — la tecnica difensiva tipica della mafia.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

La seduta è tolta alle ore 21,30.

Del che è verbale, letto, approvato e sottoscritto.

BOZZE NON CORRETTE

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL FENOMENO DELLA MAFIA
IN SICILIA

R E L A Z I O N E

SUI PROCESSI. MIRAGLIA, ARCIRESI, GALVANO
E CARNEVALE

(Svolta dall'On. Mario ASSENNATO nella seduta del 28 aprile 1965)

1.

Dalle documentazioni e dalle relazioni di varie commissioni di inchiesta, che operarono nel passato, da scritti e discorsi di autorevoli studiosi tecnici e politici, da opere narrative o saggi di scrittori, anche attuali, la nostra Commissione ha piena conoscenza del non soddisfacente funzionamento della Giustizia nella zona della Sicilia ove opera la mafia, soprattutto per l'altissima deludente frequenza della formula dubitativa ricorrente sia in sede istruttoria che dibattimentale.

Dalla realtà che conosciamo quali cittadini, parlamentari e quali delegati del Parlamento a far parte di questa onorevole Commissione, dagli atti e documenti pervenutici, per ultimo dai dati illustrati con tanta diligenza dal senatore Morino sul caso Zizzo, risulta la piena perduranza e attualità del lamentato inconveniente sul funzionamento della Giustizia in quella specifica parte del territorio della Repubblica.

Dai processi sui quali ho l'onore di relazionare, pochi ma di notevole gravità, ho potuto trarre alcune considerazioni, ma prima di sottoporle alla vostra ascoltazione, onorevoli Colleghi, ho da formulare due premesse.

La prima è che data la delicata natura del tema, ho ritenuto prudente di provvedervi in appunti scritti, peraltro ancora informi, comunque validi ad evitare malintesi o equivoci di sorta.

La seconda è che ho ritenuto di non dare inizio con l'esposizione del contenuto documentale dei processi presi in esame, e poi far seguire ad essa le conseguenti considerazioni e giudizi, avendo preferito di procedere con metodo inverso: partire cioè dalla premessa della perduranza del lamentato inconveniente - fatto

2.

indubbio - per fermare l'attenzione della Commissione sul risultato dello studio analitico, sulle conseguenti considerazioni e giudizi, per passare per ultimo alla documentata esposizione dei singoli processi, a mo' di riprova e doveroso riscontro sul complesso delle considerazioni e dei giudizi desunti.

Tale metodo ho ritenuto di adottare perchè non si tratta di inconvenienti ora scoperti da noi, cioè per la prima volta apparsi, ma notorissimamente preesistenti, tradizionali ormai, sicchè il nuovo è rappresentato soltanto dal tentativo nostro di un concreto e diretto approfondimento.

Devo ancora preavvertire che tali considerazioni e giudizi sono stati concepiti e formulati in modo da non presupporre o implicare giudizi su singole persone o singoli Pubblici ufficiali, autori dei detti documenti giudiziari, il che non soltanto sarebbe sconveniente alla nostra dignità, al livello del nostro lavoro, ma rappresenterebbe, come ancor più esplicitamente tornerò a dire, un'impostazione errata in sè e di impedimento ad una chiara e approfondita intelligenza del fenomeno, molto più ampio e grave di quello che non possa derivare dalla negligente o colpevole attività di qualche singolo preposto alle investigazioni, all'incriminazione, all'esame giudiziale.

Ho fermato l'attenzione sulle tre componenti principali dell'attività postdelittuosa:

Polizia Giudiziaria

Avvocati

Autorità Giudiziaria

POLIZIA GIUDIZIARIA

L'operato degli organi di Polizia Giudiziaria, conviene affermarlo apertamente, appare svolgersi in un ambiente di notevole difficoltà e di rilasciamento dell'impegno repressivo, difficoltà

3.

direttamente derivante dalla capacità di azione dell'ambiente legato agli imputati - i loro parenti ed amici - la mafia, dalla capacità cioè di controllare seguire tallonare l'investigazione e gli accertamenti della Polizia, anche se già operante sotto la direzione del magistrato, dalla capacità e spregiudicatezza in tutte le iniziative dirette a compromettere o capovolgere le risultanze della Polizia, a creare prove o controprove adeguate, a mettere in movimento un meccanismo probatorio astutamente predisposto, con l'intimidazione sulle parti lese sui testi di accusa, per impedire che parlino o rompano l'omertà, per sospingerli a ritrattazioni, sospingere a fittizie confessioni allo scopo di poter poi passare all'accusa di violenza e intimidazione consumata dalla Polizia, a inscenare responsabilità a carico di essa.

E così si constata come la Polizia Giudiziaria si sia trovata spesso, per non dire quasi sempre, di fronte a parti lese che non intendono parlare o parlano con sforzo a stento e con ritardo, a testi che cercano di sottrarsi a parlare o che se parlano prendono in anticipo ogni misura idonea a ritrattare, quale quella di dichiararsi analfabeta: tale mezzo naturalmente viene a tradursi in accusa di violenza o minaccia contro gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, e così, facendosi arma del mendace analfabetismo, quei testi non solo con la ritrattazione successiva vengono a garantire la propria incolumità di fronte ai mafiosi, ma vengono a prestare alla mafia un'arma nella incessante lotta di essa contro la Polizia, là ove essa svolge con diligenza o impegno la propria opera.

La presenza della mafia non rappresenta pertanto un fatto solamente sociologico o genericamente ambientale, quale matrice del delitto, quanto costituisce una costante presenza processuale, di natura illegittima, criminosa, che riesce a inserirsi a intrecciarsi con il procedimento legale per adulterarne e inquinare il valore, con una precisione e spregiudicatezza tale da mettere i più